

SENTENZA

Cassazione civile sez. lav. - 09/08/1996, n. 7377

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott.	Antonio	MARTINELLI	Presidente
"	Giovanni	CASCIARO	Consigliere
"	Ettore	MERCURIO	"
"	Giovanni	MAZZARELLA	"
"	Guido	VIDIRI	Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BANCA ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9 presso l'avvocato MATTIA PERSIANI che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notar ANTONIO ZAPPONE di Roma del 10-1-94 rep. n. 43942.

Ricorrente

contro

CHOUCRI AMMAR, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 9 presso l'avvocato CARLO RIENZI che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Controricorrente

avverso la sentenza n. 13724-93 del Tribunale di ROMA, depositata il 06-10-93 R.G.N. 17903-89;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10-04-96 dal Relatore Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

udito l'Avvocato ABATI per delega PERSIANI;

udito l'avvocato CANESTRELLI per delega RIENZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DE GREGORIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 7 aprile 1987 Ammar Choucri adiva il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per la condanna del Banco di Roma al pagamento della somma di lire 164.503.262, a titolo di indennità di fine rapporto per il periodo dal 1 luglio 1964 al 31 agosto 1986, ed indennità di mancato preavviso, oltre al risarcimento danni per omesso versamento dei contributi relativi al periodo dal 1 luglio 1964 al 1 luglio 1974.

Deduceva a tale riguardo di essere stato assunto il 1 luglio 1964 alle dipendenze del Banco di Roma presso la sede di

Beirut, dove aveva prestato servizio sino al 1 luglio 1974, epoca dalla quale il rapporto era rimasto in fase di quiescenza a seguito dell'assunzione di esso ricorrente presso l'UBAE ITALIA. Il Banco di Roma con lettera del 23 ottobre 1974 si era impegnato alla riassunzione alla data di cessazione del servizio presso l'UBAE nonché - con esclusione del caso di cessazione per fatto o colpa del lavoratore o nella ipotesi di mancata ripresa del servizio presso il Banco di Roma per qualsiasi motivo - al pagamento della liquidazione calcolata, in base alle norme del contratto collettivo, per tutto il periodo di servizio cumulativamente prestato presso l'Istituto Italiano e presso l'UBAE, previo versamento di quanto corrisposto allo stesso titolo direttamente dall'UBAE. Il Banco di Roma però con nota del 17 settembre 1986 aveva revocato il precedente impegno di riammissione alle proprie dipendenze dell'Ammar Choucri.

Dopo la costituzione del Banco, che aveva sostenuto la legittimità dell'esercizio del suo potere di recesso, il Pretore con sentenza del 17 febbraio 1988 condannava il Banco convenuto al pagamento della indennità di fine rapporto, previa detrazione della somma dovuta dall'UBAE, nonché al pagamento dei 2-3 delle spese del giudizio.

A seguito di appello principale del Banco ed incidentale dell'Ammar Choucri, in relazione ai capi della domanda non accolti, il Tribunale di Roma con sentenza del 23 aprile - 6 maggio 1993 rigettava ambedue i gravami proposti. Osservava a tale riguardo il Tribunale che la Banca con la nota del 23 ottobre 1974 aveva assunto nei riguardi del Choucri un preciso obbligo, il cui sorgere era impedito unicamente dall'ipotesi che il servizio presso l'UBAE fosse cessato per fatto o colpa del Choucri. Poiché nel caso di specie non ricorreva tale ipotesi, la revoca dell'impegno assunto dal Banco di Roma con lettera del 25 giugno 1986 aveva determinato una palese violazione dell'accordo posto a base della regolamentazione pattizia tra le parti e dell'obbligo assunto dall'istituto bancario, con la conseguente anticipazione degli effetti di cui la revoca aveva reso impossibile il verificarsi. Conseguiva da tutto ciò che, avendo la Banca reso - come detto - impossibile il verificarsi della previsione contenuta nella nota del 23 ottobre 1974 (ossia l'eventuale rientro del Choucri alle dipendenze del Banco alla cessazione del rapporto presso l'UBAE) doveva considerarsi operante il disposto dell'art. 1359 c.c., che considera avverata la condizione qualora sia mancata per causa imputabile alla parte avente interesse contrario all'avveramento di essa. Da qui l'anticipazione degli effetti dell'obbligo assunto dalla Banca, con il diritto del Choucri ad ottenere la liquidazione del TFR secondo le modalità fissate pattizamente, più favorevoli di quelle fissate dall'art. 2120 c.c..

Non poteva invece trovare accoglimento il gravame incidentale relativo all'indennità di preavviso in quanto tale indennità non poteva essere riconosciuta in ragione e della "inattualità del rapporto lavorativo e delle sue obbligazioni" e "della natura risarcitoria della medesima indennità" e sia infine "della mancata previsione di essa nel regolamento pattizio". Egualmente infondata risultava la richiesta relativa al rapporto assicurativo, la cui disciplina era ancorata al criterio della territorialità.

Avverso tale sentenza la Banca di Roma s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due articolati motivi.

Resiste con controricorso Ammar Choucri.

Ambedue le parti hanno depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la Banca di Roma censura in più punti la decisione del Tribunale di Roma lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 25 disp. prel. c.c. e degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1368 c.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).

In primo luogo osserva la ricorrente che l'applicabilità della sola legge libanese nel periodo dal 1964 al 1974 impedisce la maturazione del trattamento di fine rapporto durante tale periodo.

Ricorda a tale riguardo che l'art. 25 preleggi c.c. stabilisce che le obbligazioni che nascono dal contratto stipulato da parti di nazionalità diversa sono regolate dalla legge del luogo in cui il contratto è stato concluso, salva diversa volontà delle parti stesse, sicché il rapporto di lavoro sorto ed eseguito in Libano (prima della sottoscrizione della lettera del 23 ottobre 1974) era esclusivamente regolato dalla legge libanese. Gli effetti dell'applicazione della legge italiana, quant'anche si fossero verificati per il periodo di lavoro presso la UBAE (1974-1986), non potevano in alcun modo determinare l'insorgenza - per il periodo prestato dal 1964 al 1974 - del diritto del Choucri al trattamento di fine rapporto, in ragione della natura di retribuzione differita da riconoscersi a detto trattamento. L'interpretazione poi della lettera del 23 ottobre 1974, in base alla quale si era ritenuta applicabile la legge italiana, era avvenuta in aperta violazione dei fondamentali canoni ermeneutici in base ai quali i contratti vanno interpretati.

In particolare non era consentito limitarsi al senso letterale delle parole (art. 1364, primo comma, c.c.), ed attribuire "a ciascuna clausola il senso che risulta dal complesso dell'atto" (art. 1363 c.c.). Il Tribunale, pertanto, non poteva limitarsi all'esame del punto 9 della lettera del 23 ottobre 1974 solo perché il significato di quel testo sarebbe stato - a suo dire - "evidente", ma doveva tenere nel dovuto conto che il suddetto punto 9 non contemplava la fattispecie oggetto del giudizio (per regolare le conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro tra UBAE ed il Choucri), ma disciplinava una generica "indennità de fin service" che era cosa diversa dal trattamento di fine rapporto, se non altro a ragione della diversità del soggetto tenuto ad erogarla (specificamente: l'UBAE). Per di più la scrittura in esame, nel richiamare "i contratti collettivi... vigenti" non aveva necessariamente riguardo a quelli italiani, essendo la contrattazione collettiva comune a tutti gli ordinamenti (compreso quello del Libano), che consentono l'azione di libere associazioni sindacali.

Ha aggiunto ancora il Tribunale che la lettera del 23 ottobre 1974 - come anche si evinceva dal carteggio in atti - esprimeva l'intenzione delle parti non di regolare il rapporto lavorativo del Choucri nel periodo del 1964 al 1974 (con la disciplina sulla base delle leggi italiane del correlativo trattamento di fine rapporto), ma unicamente la volontà di consentire ad agevolare un possibile rientro in madrepatria del Choucri, consentendo che in tal caso si tenesse conto del periodo lavorativo in precedenza maturato e dei progressi di carriera conseguiti.

Risultati questi non altrimenti ottenibili perché l'assunzione di un lavoratore operante presso una sede straniera della Banca avrebbe comportato la cessazione del rapporto di lavoro sorto all'estero. Per di più i patti del 1974 non avevano affatto modificato il regime giuridico del recesso delle parti e soprattutto non avevano introdotto l'obbligo della Banca di non recedere dal rapporto con il Choucri - peraltro sospeso - fino a quando questi fosse rimasto alle dipendenze dell'UBAE.

L'iter logico seguito dai giudici appariva inoltre contraddittorio perché detti giudici, dopo avere affermato che la scelta della legge italiana in luogo di quella libanese dipendeva esclusivamente dalla volontà espressa delle parti, aveva ritenuto di applicare per il periodo 1964-1974 la legge italiana nonostante che le parti stesse non avessero manifestato alcuna volontà sulla normativa applicabile in quel periodo ma - tutt'al più - nel periodo successivo al 1974.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1359, 1218 e 1223 c.c. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare deduce la Banca che la decisione del Tribunale non può, comunque, essere condivisa. Ed invero il Tribunale, dopo avere riscontrato nella condotta della Banca un inadempimento agli obblighi assunti nei riguardi del Choucri, invece di fare scaturire da una tale condotta l'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c. con la conseguente necessità di accertare l'esistenza di un danno subito dal lavoratore, aveva invece contraddittoriamente richiamato il disposto dell'art. 1359 c.c., ed aveva erroneamente anticipato gli effetti previsti dalla lettera del 23 ottobre 1974 in relazione alla cessazione del rapporto con l'UBAE, riconoscendo al Choucri il diritto ad ottenere l'erogazione del trattamento di fine rapporto. Nel caso di specie i danni del lavoratore si configurano solo come futuri ed eventuali, potendosi essi prospettare solo all'esito della cessazione del rapporto di lavoro con l'UBAE e sempre che detta cessazione fosse avvenuta per fatto non imputabile al lavoratore. Allo stato il Choucri doveva, pertanto, considerarsi titolare soltanto di una mera aspettativa.

I due motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, per importare la definizione di questioni tra loro connesse, vanno rigettati perché privi di fondamento.

Va in primo luogo precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nella decisione impugnata non si riscontra alcuna violazione del disposto dell'art. 25 delle preleggi. Questa norma stabilisce che le obbligazioni che nascono dal contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti se è comune, altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato concluso, ed aggiunge altresì che "è salva in ogni caso la diversa volontà delle parti".

Orbene i giudici di appello, esaminando il contenuto della scrittura del 23 ottobre 1974 - da cui scaturiscono le obbligazioni a carico della Banca il cui inadempimento il Choucri lamenta nella presente controversia - con una motivazione congrua e pienamente rispettosa dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 e ss. c.c., e pertanto non censurabile in questa sede di legittimità, ha affermato che dalla scrittura in oggetto si ricavi "con solare evidenza" la volontà delle parti di disciplinare il rapporto regolato dalla scrittura privata secondo le norme italiane. A tale riguardo ha opportunamente fatto riferimento alla liquidazione del trattamento di fine rapporto direttamente da parte della Banca di Roma e non di altro ente, ai contratti collettivi di categoria vigenti, previsione del versamento o detrazione di quanto percepito dall'UBAE sempre a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché alla significativa circostanza che i conteggi per la liquidazione del summenzionato trattamento erano stati effettuati alla stregua della disciplina della normativa italiana.

Gli indicati elementi sono sicuramente idonei a far ritenere la sussistenza del criterio principale fissato dall'art. 25 delle

preleggi per l'individuazione della normativa regolatrice delle obbligazioni. A confronto di quanto ora detto va evidenziato come questa Corte abbia già statuito che il ricorso ad istituti contrattuali tipici della legislazione italiana (come le mensilità aggiuntive) e la stesura del contratto stesso in lingua italiana siano circostanze da cui possa desumersi la comune volontà dei contraenti di far regolare il loro rapporto dalla legislazione italiana (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 1993 n. 10293).

Nè può sottacersi la circostanza che il Tribunale di Roma ha, seppure incidentalmente, messo in luce come anche gli altri elementi sussidiari fissati dall'art. 25 delle preleggi (legge nazionale comune ai contraenti e luogo di conclusione del contratto) facevano propendere per l'applicazione della legge italiana, perché a fronte del ventaglio delle corrette argomentazioni del giudice d'appello la ricorrente non ha indicato nè provato alcuna ragione per sottrarre alla legislazione italiana le obbligazioni nascenti dalla scrittura privata del 23 ottobre 1974. Ed invero, la ricorrente si è limitata soltanto a richiamare sovente la legge libanese, cui - a suo dire - doveva essere sottoposta la regolamentazione del rapporto in oggetto, tra l'altro dimenticando che invocando a suo favore la legge straniera e deducendone la diversità da quella italiana, aveva l'onere di fornire la prova integrale di tutte le norme straniere che regolano la materia, dalla cui complessiva interpretazione il giudice avrebbe potuto trarre ragione del proprio convincimento in ordine alla applicazione della legge straniera alla controversia (cfr. sul punto Cass. 19 gennaio 1985 n. 149).

In verità la Banca ricorrente per affermare l'applicabilità, alla stregua dell'art. 25 delle preleggi, della normativa libanese ha sostenuto come si dovesse avere riguardo alla costituzione del rapporto di lavoro avvenuta all'estero. Ma a tale assunto è agevole obiettare come oggetto della controversia in esame è l'inadempimento degli obblighi scaturenti dalla scrittura privata, legittimamente il diritto del Choucri ad ottenere il trattamento di fine rapporto, che in detta scrittura trovava la propria regolamentazione, sicché non può revocarsi in dubbio che per l'individuazione della legge regolatrice della pretesa azionata debba aversi riguardo non alla nascita del rapporto di lavoro, avvenuta nel lontano 1964, ma bensì all'accordo tra le parti intervenuto nell'ottobre 1974 e diretto a modificare il suddetto rapporto, con l'assunzione di nuovi ed autonomi obblighi da parte della Banca di Roma.

Privo di fondamento risulta anche il secondo motivo di ricorso con il quale si imputa alla sentenza del Tribunale di Roma una contraddittorietà tra il riscontrato inadempimento da parte della Banca di Roma degli obblighi scaturenti dalla scrittura del 23 ottobre 1974 e l'applicazione del disposto dell'art. 1359 c.c.

Come è noto il negozio condizionato importa la produzione di effetti preliminari, ed in particolare quello della vincolatività di esso. Più specificamente da detto negozio sorge l'obbligo della parte di comportarsi in buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte (art. 1358 c.c.), nonché l'obbligo di non impedire l'avverarsi della condizione allorquando la parte abbia un interesse contrario all'avveramento della suddetta condizione. Se la condizione diventa impossibile per causa imputabile alla parte, essa si considera avverata (art. 1359 c.c.). In dottrina si è parlato in tal caso di finzione di avveramento della condizione, ravvisandosi una sorta di risarcimento in forma specifica in conseguenza del quale si determina sul piano giuridico la stessa situazione che si sarebbe determinata in seguito all'avveramento; e si è anche precisato come l'autore dell'illecito non possa in alcun modo far derivare dal mancato verificarsi della condizione conseguenze giuridiche a sè favorevoli. Sul versante giurisprudenziale è stato poi statuito che l'art. 1359 c.c. opera allorquando la condizione sia mancata per "causa imputabile" alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa (cfr. Cass. 16 dicembre 1991 n. 13519), e che quindi è necessaria la presenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile in un semplice comportamento nativo salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge (cfr.: Cass. 13 aprile 1985 n. 2464; Cass. 13 luglio 1984 n. 4118; Cass. 7 marzo 1983 n. 1680). Ed è stato altresì affermato che lo stabilire se il mancato avveramento si debba attribuire a causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario per trarne la conseguenza di considerare la condizione come avverata involge una indagine di mero fatto il cui risultato è insindacabile in sede di legittimità, se non ricorrono vizi logici o errori di diritto (cfr. in tali sensi: Cass. 13 luglio 1984 n. 4118). Il Tribunale ha innanzitutto messo in luce che la Banca con la nota del 23 ottobre 1974 aveva volontariamente assunto l'obbligo di riammettere alle proprie dipendenze il Choucri all'epoca della cessazione in servizio presso l'UBAE e di provvedere alla liquidazione del T.F.R. per il periodo cumulativamente prestato presso il Banco di Roma e l'UBAE (con la sola esclusione dell'ipotesi in cui il servizio presso l'UBAE fosse cessato per fatto o colpa del Choucri).

La revoca dell'impegno volontariamente assunto nei termini ora indicati, operata con la lettera del 25 giugno 1986, aveva però determinato una palese violazione dell'accordo in precedenza intervenuto tra le parti, ed aveva reso impossibile il verificarsi della condizione da cui sorgeva il diritto ad un trattamento di fine rapporto sicuramente più favorevole per il lavoratore di quello assicuratosi dall'art. 2120 c.c. Da qui, quindi, la corretta applicazione da parte del Tribunale del disposto dell'art. 1359 c.c. in quanto l'atto di revoca della Banca aveva, come detto, reso impossibile il verificarsi della previsione contenuta nella nota del 23 ottobre 1974, ossia l'eventuale rientro del Choucri alle dipendenze della Banca di

Roma connesso alla cessazione del rapporto presso l'UBAE ed alla facoltà del lavoratore di riprendere il servizio e-o di ottenere la liquidazione del TFR nelle modalità previste, garantita anche in caso di sue dimissioni. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata risulta, quindi, congrua, improntata a indiscutibili criteri logici ed a corretti principi giuridici.

Nè per andare in contrario avviso vale addurre, come è stato fatto in ricorso, che al Choucri poteva essere riconosciuta soltanto una aspettativa perché le spettanze di fine rapporto sarebbero potute essere erogate solo se la cessazione del rapporto di lavoro tra il Choucri e la UBAE fosse avvenuta per fatto non imputabile al Choucri stesso. Ed invero il ritenere verificata la condizione, mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, importa che debba aversi riguardo, al fine della determinazione dei rispettivi diritti ed obblighi delle parti, alla situazione riscontrabile al momento della conclusione del contratto, non essendo invece consentito fare riferimento ad un'epoca successiva, attesa la retroattività della condizione regolata dall'art. 1360 c.c., il cui disposto deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie contemplata nel precedente art. 1359 c.c.

Una diversa opinione, quale quella sostenuta dalla ricorrente, finisce per svuotare il contenuto e la portata del summenzionato art. 1359 c.c., in quanto contro la ratio di tale norma impedirebbe l'equiparazione sul piano giuridico tra normale avveramento della condizione ed impossibilità del suo accadimento per causa imputabile alla parte avente interesse contrario all'accadimento stesso. Per di più detta parte potrebbe in concreto trarre effetti giuridici favorevoli da una condotta dolosa o colposa, contrastante con i principi di buona fede e correttezza che le parti devono osservare in pendenza della condizione.

Essendo rimasta soccombente la s.p.a. Banca di Roma va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in lire 63.400, oltre lire 3.000.000 per onorari difensivi.

Così deciso in Roma il 10 aprile 1996.